

2. Secondo motivo: violazione del regolamento n. 1151/2012

- La ricorrente asserisce che la domanda sarebbe ammissibile e fondata anche qualora venisse valutata alla luce del regolamento n. 1151/2012.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2014 — Bredekamp e a./Consiglio e Commissione

(Causa T-66/14)

(2014/C 112/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: John Arnold Bredekamp (Harare, Zimbabwe); Echo Delta (Holdings) PCC Ltd (Castletown, Isola di Man); Scottlee Holdings (Private) Ltd (Harare); e Fodya (Private) Ltd (Harare) (rappresentanti: P. Moser, Queen's Counsel, e G. Martin, solicitor)

Convenuti: Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- adottare una misura di organizzazione del procedimento ordinando ai convenuti di produrre tutte le informazioni o prove che siano in loro possesso relative all'elenco dei ricorrenti;
- condannare il Consiglio e/o la Commissione a risarcire ai ricorrenti il danno per le perdite materiali e non materiali subite a causa dell'illegittima imposizione ai medesimi di sanzioni UE, a seguito dell'aggiunta (e del mantenimento fino al 2012) dei loro nominativi nell'allegato al regolamento del Consiglio n. 314/2004, disposta rispettivamente con la posizione comune del Consiglio 2009/68/PESC ed il regolamento (CE) della Commissione n. 77/2009, con la decisione del Consiglio 2010/92/PESC ed il regolamento (UE) della Commissione n. 173/2010, e con la decisione del Consiglio 2011/101/PESC ed il regolamento (UE) della Commissione n. 174/2011;
- condannare i convenuti a corrispondere ai ricorrenti, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza, sull'importo dovuto a questi ultimi, gli interessi composti al tasso Euribor + 2 % (o al diverso tasso che verrà stabilito);
- condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla mancanza di un'adeguata base giuridica per gli atti in questione, essendo questi stati adottati sulla sola base degli articoli 60 CE e 301 CE, i quali contengono esclusivamente disposizioni riferite a paesi terzi, e non a singoli e società private.
2. Secondo motivo, vertente sulla circostanza che gli atti in questione sono manifestamente errati in fatto, in quanto non dimostrano i forti legami al governo dello Zimbabwe o il supporto finanziario o di altro tipo fornito al regime; di conseguenza, non è stato soddisfatto l'onere della prova gravante sui convenuti ed il processo decisionale risulta illegittimo.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che gli atti in questione violano le forme sostanziali, in quanto non è stata fornita alcuna motivazione o non sono stati esposti motivi sufficienti, ed è stata negata ai ricorrenti l'opportunità di essere sentiti e di rilasciare dichiarazioni a proprio scarico.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte degli atti in questione, dei principi fondamentali di diritto dell'Unione sanciti altresì dall'articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), in quanto sono stati illegittimamente violati i diritti di proprietà dei ricorrenti.

Ricorso proposto l'1 febbraio 2014 — Viraj Profiles/Consiglio

(Causa T-67/14)

(2014/C 112/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Viraj Profiles Ltd (Maharashtra, India) (rappresentanti: V. Akritidis e Y. Melin, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013 (GU L 298, p. 1), che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, nella parte in cui si applica a Viraj Profiles Limited;
- condannare il Consiglio ed ogni eventuale interveniente ammesso nel corso del procedimento a sostegno del Consiglio al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla circostanza che il costo di produzione calcolato nel regolamento impugnato sarebbe stato adeguato in maniera manifestamente erranea, in violazione dell'articolo 2, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 del regolamento di base. Le istituzioni dell'UE avrebbero applicato un adeguamento verso l'alto con un metodo, che se seguito, conduce ad un adeguamento inferiore a quello comunicato dalla Commissione. L'adeguamento, inoltre, comprenderebbe elementi che non dovrebbero essere inclusi nel costo di produzione della ricorrente. Il margine di dumping calcolato in base a tale metodo erraneo violerebbe l'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la constatazione che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sia causato dalle importazioni indiane sarebbe manifestamente erranea, in quanto essa non considera l'impatto delle importazioni cinesi, che erano la principale fonte di pregiudizio nel periodo considerato e avrebbero interrotto il nesso di causalità tra le importazioni indiane oggetto di dumping e il pregiudizio, e le istituzioni dell'UE non avrebbero svolto alcuna analisi di non imputazione, in violazione dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe esaminato l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova relativi al nesso di causalità contenuti nella denuncia e atti a giustificare l'apertura dell'inchiesta, in violazione dell'articolo 5, paragrafo 2, 3, e 7 e dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

Ricorso proposto il 27 gennaio 2014 — UAB MELT WATER/UAMI (MELT WATER Original)

(Causa T-69/14)

(2014/C 112/62)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il lituano